



DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
Servizio Assistenza Farmaceutica e trasfusionale
Ufficio Monitoraggio Spesa e Prescrizioni Farmaceutiche
Via Conte di Ruvo, 74 – PESCARA
Tel. 085/7672664 Fax 085/7672637

Prot. n° *RA/190754*

Pescara, **11 9 SET. 2011**

Ai Direttori Sanitari
ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila
ASL Lanciano-Vasto-Chieti
ASL Pescara
ASL Teramo

A Federfarma

Ad Assofarm

Alle OO.SS. Mediche

Agli Ordini Provinciali dei
Farmacisti e dei Medici

p.c. Ai Servizi Farmaceutici Territoriali
ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila
ASL Lanciano-Vasto-Chieti
ASL Pescara
ASL Teramo

LORO SEDI

Oggetto: Farmaci stupefacenti - Chiarimenti alla luce dell'art. 10 Legge 15 Marzo 2010 n. 38 " Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" (G.U. n. 65 del 19.03.2010) e D.M. 31 Marzo 2010 (G.U. n. 78 del 03.04.2010)-

In seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute allo scrivente Servizio circa il numero di confezioni dei farmaci analgesici stupefacenti prescrivibili a ricetta in regime S.S.N nella terapia del dolore, si precisa quanto segue.

Come è noto la Legge in oggetto indicata, in vigore dal 3 aprile 2010, ha apportato modifiche al DPR 309/90, introducendo numerose novità per quanto concerne la gestione e la dispensazione dei medicinali stupefacenti, in particolar modo quelli impiegati nella terapia del dolore.

La nuova normativa è stata poi completata dal D.M. 31.03.2010 con l'aggiornamento della Tabella II sez. D. Con tale disposizione i medicinali utilizzati nella terapia del dolore di cui all'allegato III-bis - limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale, ad eccezione delle forme farmaceutiche orali di metadone e buprenorfina - sono stati trasferiti nella Tabella II sezione D.

Tra le principali modifiche apportate al Testo Unico si ricorda la **possibilità di utilizzare** per la prescrizione dei farmaci dell'Allegato III bis, compresi quelli della sezione A, **il normale ricettario rosso al posto della ricetta a ricalco**, purchè la prescrizione avvenga in regime SSN e i farmaci siano prescritti nella terapia del **dolore severo** (es. Morfina fiale quando prescritta nella terapia del dolore).

Tali ricette devono contenere il codice "TDL" (terapia del dolore severo) per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa (decreto MEF 17/03/08, allegato 12).

Va evidenziato che quest'ultimo deve essere sempre utilizzato in caso di prescrizione SSN, dei farmaci per la terapia del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, anche quando trattasi di farmaci dell'allegato III-bis derubricati in tabella II sez. D (es. morfina orale).

Diversamente, nel caso in cui la prescrizione dei medicinali dell'Allegato III bis, inseriti nella tabella II sez A, **non avvenga a carico del SSN**, è necessario l'impiego della **ricetta a ricalco**. In ogni caso il **Medico**, per i medicinali della sezione A, deve sempre indicare la **posologia** e la **modalità di somministrazione** ed il **Farmacista**, all'atto della spedizione, deve annotare il **nome e cognome e gli estremi del documento di riconoscimento dell'acquirente**.

Per quanto riguarda il **numero di confezioni prescrivibili per ricetta** è stato chiarito che **possono essere prescritti fino a due specialità medicinali diverse con un quantitativo massimo di trenta giorni di terapia**. Si ribadisce quindi che il farmacista, nel caso in cui sulla ricetta SSN venga riportato il codice di esenzione TDL, è autorizzato a consegnare al paziente un quantitativo superiore alle due o tre confezioni di medicinale. È stato chiarito inoltre che il Farmacista possa spedire la ricetta anche quando il numero di confezioni prescritte superi, in relazione alla posologia, il limite massimo consentito (30 giorni di terapia), ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute in una singola confezione.

Diverso è il caso del metadone – farmaco dell'allegato III-bis- quando prescritto per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei sulla base di un piano terapeutico redatto dal SERT a carico del S.S.N. In questo caso, come precisato dalla nota del 16.2.2008 dell'Ufficio Centrale degli Stupefacenti del Ministero della Salute, la prescrizione non può superare il numero di tre confezioni per ricetta (qualora venga riportato il relativo codice di esenzione).

Riepilogando nel caso di prescrizione di medicinali stupefacenti di cui all'allegato III-bis su ricettario S.S.N. sono prescrivibili per ricetta le confezioni riportate nello schema di seguito riportato:

Numero confezioni per ricetta	Codice da indicare
Fino a 2	Nessuno
Fino a 3	Codice di esenzione per patologia (diverso da TDL)
Superiore a due, fino a 30 giorni di terapia (solo per i farmaci analgesici stupefacenti del"Allegato III-bis)	TDL

Al fine di non causare disagi agli assistiti si invitano pertanto, i medici prescrittori ad utilizzare nel caso di prescrizione di analgesici stupefacenti per la terapia del dolore severo il relativo codice di esenzione "TDL" e i farmacisti a consegnare, dietro presentazione di ricettario S.S.N. identificato dal relativo codice, il numero di confezioni prescritto purché non vengano superati i trenta giorni di terapia.

Si invitano i destinatari in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente nota.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti

*IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSISTENZA FARMACEUTICA E TRASFUSIONALE*

(d.ssa Stefania Melena)



dg8_rd/chiarimenti n. pezzi TDL